



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 47 del 28/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L’ESERCIZIO 2024 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L'anno 28/11/2023, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 15:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	Matta Nadia	X		10	Nicolai Domenico	X	
2	Coppi Samanta	X		11	Ranedda Mario		X
3	Careddu Caterina Sandra	X		12	Giagoni Giancarlo	X	
4	Mura Antonio	X		13	Sardo Paolo	X	
5	Serra Claudia	X		14	Alluttu Alessandro	X	
6	Scolafurru Fabrizio	X		15	Cirotto Tiziana	X	
7	Azara Domenico	X		16	Ogno Andrea	X	
8	Muntoni Maurizio	X		17	Staccuneddu Caterina	X	
9	Villani Sandro Giovanni	X					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta** in videoconferenza ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute a distanza degli organi collegiali” approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 15.02.2023.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto "**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)**" alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti: n. 16;

Voti favorevoli: n. 11 (Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti: n. 5 (Alluttu, Cirotto, Ogno, Sardo, Staccuneddu)

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione avente per oggetto "**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)**" che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti: n. 16;

Voti favorevoli: n. 11 (Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti: n. 5 (Alluttu, Cirotto, Ogno, Sardo, Staccuneddu)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

ATTESO che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

VISTO l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

CONSIDERATO che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

PRECISATO che ad oggi è in corso la procedura di individuazione e affidamento degli incarichi di docenza, per lo svolgimento della Scuola Civica di Musica per l'anno scolastico 2023 – 2024, pertanto gli stessi verranno comunicati al termine della medesima;

RITENUTO quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2024, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2024 - 2026, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 25.10.2023;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2023 – articolo 1, paragrafo 9.3.1. che disciplina il cronoprogramma e gli adempimenti relativi al processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota trasmessa ai Settori da parte del Responsabile del Settore Finanziario in data 07.11.2023 a mezzo mail, con la quale si richiedeva il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di riferimento;

VISTO l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

RICHIAMATO infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2024**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI DARE ATTO** che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del QTE dell’opera da realizzare;
- l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale, nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

- 3) **DI STABILIRE** che il presente programma si intende prorogato sino all’approvazione del nuovo, in occasione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025 – 2027.
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Affari Generali la trasmissione del presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.
- 5) **DI DEMANDARE ALTRESI’** alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l’individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all’articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco
Nadia Matta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)